



COMUNE di TEMU'

Provincia di Brescia

Via Roma, 38 CAP 25050 TEMU' - Tel. 0364/906420 - fax 0364/94365

Cod. Fisc. N. 00827800178 - Partita IVA n. 00580370989

www.comune.temu.bs.it

e-mail: uff.tributi@comune.temu.bs.it

Prot. n. 411

Temù. 26 febbraio 2010

VERSAMENTI I.C.I. ANNO 2010

ALIQUOTE: le aliquote per l'anno 2010 sono così determinate (invariate rispetto al 2009):

- ✓ aliquota agevolata del 4 per mille: abitazione principale (comprese le pertinenze: il garage, o box o posto auto, la soffitta, la cantina);
- ✓ aliquota agevolata del 4 per mille: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti) per loro abitazione principale (comprese le pertinenze, analogamente a quanto avviene per l'abitazione principale);
- ✓ aliquota agevolata del 4 per mille: per gli immobili classificati C2;
- ✓ aliquota agevolata del 4 per mille: per le cascine e le baite montive;
- ✓ aliquota ordinaria del 7 per mille: per gli immobili classificati "D2" alberghi e pensioni;
- ✓ aliquota ordinaria del 7 per mille: per le altre unità immobiliari;
- ✓ aliquota ordinaria del 7 per mille: per le cascine e le baite motive ristrutturate e situate all'interno del perimetro indicato nella tavola allegata alla propria deliberazione G.C. 110/2003 (Zona Val D'Avio).

DETRAZIONE: per l'abitazione principale e per i fabbricati concessi in uso gratuito (come sopra specificato) si applicano le seguenti detrazioni:

- ✓ € 300,00 per abitazione principale (comprese le pertinenze);
- ✓ € 300,00 per abitazioni concesse in uso gratuito (comprese le pertinenze);

ABITAZIONI PRINCIPALI: dal 2008, ai sensi del D.L. 21.05.2008, n. 93, non è più dovuta l'I.C.I. per le seguenti fattispecie, salvo che per i casi di accatastamento nelle categorie A1-A8-A9:

- ❖ unità immobiliari direttamente adibite ad **"abitazione principale"** (residenza anagrafica) con le relative pertinenze;
- ❖ unità immobiliari concesse in **"uso gratuito"** a parenti entro il primo e secondo grado per loro "abitazione principale" (residenza anagrafica) con le relative pertinenze;
- ❖ unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili **residenti in istituti di ricovero o sanitari** purché non locate.

VERSAMENTI: il versamento ICI (da arrotondare all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo) può essere eseguito presso un qualsiasi ufficio postale oppure presso la Tesoreria comunale, Banca di Valle Camonica - agenzia di Temù, utilizzando sempre il bollettino di **c.c.p n. 37805181 intestato a "Comune di Temù - Servizio Tesoreria - gestione ICI"**.

In alternativa può essere eseguito a mezzo mod. F24 con i seguenti codici:

- ICI per le aree fabbricabili: 3903; - ICI per l'abitazione principale: 3901;
- ICI per gli altri fabbricati: 3904; - Imposta di scopo: 3926.

Il pagamento dell'imposta si effettua in due rate:

- ✓ Acconto: scadenza **16 giugno 2010:** 50% dell'imposta annua dovuta, calcolata sulla base di aliquote e detrazioni dell'anno precedente.
- ✓ Saldo: scadenza **16 dicembre 2010,** calcolando l'imposta annua con aliquote e detrazioni dell'anno corrente e detraendo la somma versata in acconto.

NOTA: i versamenti non vanno effettuati presso le concessionarie della riscossione (esattorie);

NOTA: non è possibile effettuare il versamento presso altre banche o a mezzo bonifici bancari;

NOTA: il versamento non va effettuato solamente nel caso in cui l'importo sia inferiore ad € 2,00;

NOTA: non è possibile effettuare versamenti congiunti;

NOTA: non è possibile effettuare versamenti tramite RID.

DENUNCE DI VARIAZIONE: ai sensi del comma 175 della Legge Finanziaria 2007 la comunicazione di variazione è soppressa e viene reintrodotta dal c. 174 la denuncia di variazione. Essa rimane attiva per tutte le tipologie di variazione (es. aree fabbricabili, riduzioni, agevolazioni ecc.) per le quali non risultano applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.lgs 463/1997. La scadenza è legata al termine per la presentazione della denuncia dei redditi.

IMPOSTA DI SCOPO: a decorrere dal 01/01/2007 e per la durata di cinque anni, con deliberazione C.C. n. 19 del 03/04/2007 è istituita l'Imposta di Scopo ai sensi dei c. 145-146-147 della Legge Finanziaria per l'anno 2007. Essa consiste in una maggiorazione dello 0,5% dell'aliquota ordinaria del 7%. La maggiorazione dovrà essere versata unitamente all'imposta ordinaria.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Flavia Belotti